



**Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti**

**COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it  
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

## **Stagione Sportiva 2017/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **Comunicato Ufficiale N°423 del 18/05/2018**

#### **DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 aprile 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO  
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI

**RECLAMO DELLA SOCIETA' P.D. MONTEPACCATO S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 500,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.360 LND DELL'11/04/2018**

**(Gara: MONTEPACCATO - LATINA S. SERMONETA FC dell'8/04/2018 – Campionato di Eccellenza)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.392 del 27/04/2018**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

Ascoltata come da richiesta la società interessata;

La società Montespaccato proponeva reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo indicate in epigrafe, evidenziando, anche in sede di audizione, come le misure adottate dal giudice di primo grado fossero eccessive rispetto al reale accadimento dei fatti.

Nello specifico l'arbitro, nel proprio referto di gara, riportava che intorno al 45° del II tempo sul punteggio di 2 – 2 alcuni giocatori del Montespaccato minacciavano pesantemente giocatori avversari presenti in campo nonché sulla panchina.

Le stesse pesanti minacce venivano rivolte al direttore di gara tanto che quest'ultimo per salvaguardare l'incolumità di un calciatore espulso del Latina Sermoneta gli permetteva di restare seduto sulla propria panchina anziché dirigersi negli spogliatoi.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, ritiene che il direttore di gara ha correttamente adempiuto alle sue funzioni ponendo in essere tutti i comportamenti necessari per poter garantire il corretto proseguimento della gara e che nonostante ciò fosse evidente come la situazione venutasi a creare sul terreno di gioco non permettesse all'arbitro di portare a termine l'incontro.

Per quanto concerne la forza pubblica, regolarmente presente all'impianto di gioco, la sua funzione, in caso di tensioni sul campo, è quella di permettere alla terna arbitrale o alla squadra avversaria di poter allontanarsi dall'impianto di gioco in sicurezza e non di coadiuvare la terna arbitrale nel riportare la calma sul terreno di gioco per permettere il regolare svolgimento dell'incontro.

- CRL 423/2

Tenuto conto di quanto sopra menzionato si conclude giudicando congrua la sanzione inflitta alla società Montespaccato e che pertanto si conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.  
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate.  
La tassa reclamo va incamerata.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. REAL TRE FONTANE PIO XII AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 250,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.187 SGS DEL 12/04/2018**

**(Gara: REAL TRE FONTANE PIO XII – O.M.C. ROMA del 7/04/2018 – Campionato Allievi Provinciali Fascia “B” Roma)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.392 del 27/04/2018**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La società Real Tre Fontane Pio XII proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di infliggere un ammendo di € 250,00 a causa di comportamenti tenuti dai propri sostenitori durante lo svolgimento della gara in epigrafe.

Nello specifico l'arbitro, nel proprio referto di gara, riportava che intorno al 29° del I tempo tifosi della squadra Real Tre Fontane Pio XII tiravano sul terreno di gioco una pallina da tennis senza colpire nessuno e che al 41° del II tempo gli stessi sostenitori del Real Tre Fontane Pio XII offendevano con insulti razzisti un calciatore avversario apostrofandolo con ululati razzisti e rivolgendogli frasi quali: “Negro di merda!”.

La scrivente Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo ritiene che, in base a quanto accaduto sul terreno di gioco, volendo prescindere dall'episodio del lancio della pallina sicuramente censurabile ma valutabile di live entità, la sanzione inflitta alla società Real Tre Fontane Pio XII sia appena congrua e che, pertanto, si conferma la decisione del Giudice Sportivo Territoriale.  
Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
La tassa reclamo va incamerata.

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 3 maggio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

### II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

#### RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. ATLETICO LARIANO 1963 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 700,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RONCHETTI MATTIA PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.381 LND DEL 24/04/2018

(Gara: SS. MICHELE E DONATO – ATLETICO LARIANO 1963 del 24/04/2018 – Campionato di Promozione)

#### **Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.400 del 4/05/2018**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;  
visto il ricorso in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione della squalifica del calciatore Mattia Ronchetti e dell'ammenda di € 700,00, assumendo che il calciatore non avesse compiuto alcun gesto nei confronti dell'arbitro e che nessun dirigente si era recato nello spogliatoio dell'arbitro;  
esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta reiteratamente minacciosa e ingiuriosa nei suoi confronti tenuta dal calciatore Matteo Martino, già espulso, nonché delle ripetute minacce e ingiurie dei sostenitori della reclamante, che arrivavano addirittura a lanciare sassi verso la sua persona;  
considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo appaiono correttamente irrogate e quantificate.  
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate.  
La tassa reclamo va incamerata.

#### RECLAMO DELLA SOCIETA' A.P.D. CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OLIVIERI CRISTIANO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MORETTI SIMONE, SCARCIA LORENZO E SCIPIONE GIUSEPPE PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.53 LND DEL 27/04/2018

(Gara: MONTALTO – CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI del 25/04/2018 – Campionato Juniores Provinciali Viterbo)

#### **Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.400 del 4/05/2018**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale  
visto il ricorso in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione del provvedimento di perdita della gara contro il Montalto, assumendo che le espulsioni che l'avevano fatta rimanere senza il numero minimo di giocatori erano state comminate a causa dell'atteggiamento intimidatorio di tesserati e tifosi avversari, richiedendo altresì la riduzione delle squalifiche dei calciatori in epigrafe;  
rilevato, preliminarmente, che l'art. 46, comma 5, C.G.S. prescrive che "copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente" e che il ricorrente ha omesso la trasmissione del gravame alla società Montalto, interessata nel procedimento trattandosi di reclamo attinente il risultato della gara.  
rilevato, altresì, preliminarmente che risultano inammissibili le censure svolte per i calciatori squalificati per una gara poiché l'art. 45, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della "squalifica dei calciatori fino a due giornate";

esaminati, nel merito, gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta ingiuriosa del calciatore Cristiano Olivieri che arrivava ad appoggiare la testa contro quella dell'arbitro;  
considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che la sanzione comminata appare correttamente irrogata dal Giudice di prime cure.

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione al provvedimento di perdita della gara ai sensi dell'art.46, comma 5 del C.G.S..

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dei calciatori MORETTI Simone, SCARCIA Lorenzo e SCIPIONE Giuseppe, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..

Di respingere, altresì, il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 10 maggio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO

Componenti: CARLO CALABRIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

**RECLAMO DELLA SOCIETA' POL.D. PONZA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI MEGLIO FRANCESCO FINO AL 30/09/2018 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TOPPETTA ANTONIO FINO AL 31/12/2018 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.397 LND DEL 3/05/2018**

**(Gara: PONZA – GRUNUOVO S. COSMAEDAMIANO del 29/04/2018 – Campionato di Seconda Categoria)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.412 dell'11/05/2018**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale;

esaminato il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;

sentita, come da richiesta, la Società interessata; osserva:

in via preliminare, va dichiarata la inammissibilità del reclamo relativo alla perdita della gara e della conseguenziale ammenda di Euro 100,00, in quanto la Società Ponza non ha provveduto ad inviare copia dello stesso ricorso alla Società Grunuovo S. Cosmaedamiano, come previsto dall'art.46 del C.G.S..

Per quanto concerne invece la dedotta eccessività delle sanzioni comminate ai calciatori Di Meglio Francesco e Toppetta Antonio, i cui comportamenti nei confronti dell'Arbitro non avrebbero avuto, a parere della reclamante, alcun connotato di violenza, questa Corte ritiene del tutto congrue e adeguate le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo per i gravi e violenti gesti compiuti dagli interessati; avendo il Di Meglio colpito con violenza il petto dell'Arbitro all'altezza del collo, facendogli mancare il respiro e provocandogli un dolore così forte da impedirgli la prosecuzione della gara; e per aver il Toppetta colpito successivamente la schiena del Direttore di gara con due violenti schiaffi, facendolo barcollare e provocandogli forte dolore.

Il tutto causando lievi contusioni a livello della trachea e della sottoscapola, come diagnosticato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ponza, con una prognosi di gg.3.

Tutti ciò premesso e ritenuto, questa Corte

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione al provvedimento di perdita della gara e di ammenda di € 100,00, ai sensi dell'art.46, comma 5 del C.G.S..

Di respingere, altresì, il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impuginate.

La tassa reclamo va incamerata.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. SPORTING SACROFANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TESTA NICOLO' PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.208 SGS DEL 3/05/2018 (Gara: SPORTING TANAS – SPORTING SACROFANO del 28/04/2018 – Campionato Giovanissimi Provinciali Fascia "B" Roma)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.412 dell'11/05/2018**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto l'annullamento delle sanzioni a carico del calciatore Nicolò Testa, assumendo che lo stesso non avesse graffiato sulla schiena un avversario; ascoltato in sede di supplemento di referto, alla presenza del rappresentante dell'Organo Tecnico, l'arbitro, il quale chiariva di aver percepito direttamente il contatto tra i due calciatori, ma di non essere riuscito a identificare compiutamente l'autore del gesto;

considerato che l'esautiva dichiarazione del direttore di gara davanti questa Corte rende l'autore del gesto violento non identificabile con il calciatore sanzionato.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di recovare la squalifica a carico del calciatore TESTA Nicolò.

La tassa reclamo va restituita.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S.D BOMARZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MAZZUCCO MARCO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.389 LND DEL 27/04/2018 (Gara: BOMARZO – RONCIGLIONE UNITED del 25/04/2018 – Campionato di Promozione)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.412 dell'11/05/2018**

La Società S.S.D. Bomarzo impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta la squalifica, per tre gare, al proprio calciatore Mazzucco Marco, il quale, dopo essere stato espulso per un fallo di gioco commesso ai danni di un giocatore della squadra avversaria, a seguito della notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava all'arbitro e gli rivolgeva pesanti offese e minacce.

A sostegno della propria tesi difensiva la Società tendeva a ridimensionare la gravità del fallo di gioco commesso dal proprio calciatore e sosteneva che quest'ultimo, avesse indirizzato espressioni offensive ai propri compagni di squadra, rei di non aver esercitato adeguatamente la fase difensiva; pertanto, alla luce di ciò, chiedeva la riduzione della squalifica irrogata al proprio calciatore.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per accogliere il reclamo.

Infatti, dagli atti ufficiali emerge che, al 35° del primo tempo, il Mazzucco, durante un'azione di gioco, negava ad un calciatore avversario un'evidente opportunità di segnare una rete: a seguito del provvedimento di espulsione si avvicinava all'arbitro proferendogli espressioni gravemente offensive e minacciose, mimando, al contempo, il gesto di sferrargli un pugno; usciva dal terreno di gioco, solo, grazie all'intervento dei propri compagni di squadra.

Di fronte ad un referto arbitrale così dettagliato e puntuale, appare congrua l'entità della sanzione irrogata al Mazzucco e non possono considerarsi plausibili le argomentazioni probatorie sviluppate dalla Società ricorrente ed in particolare la circostanza che le offese e le minacce sarebbe state indirizzate dal Mazzucco ai propri compagni di squadra e non all'arbitro.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

**Publicato in Roma il 18 maggio 2018**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli